







AVVISO PUBBLICO "ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA 2017/2018" AVVISO 16AB

QUESITI

FIRMA DIGITALE della documentazione a corredo della richiesta di finanziamento (07/03/2017)

Domanda:

In relazione al fatto che l'avviso all'art. 10 stabilisce che tutte le dichiarazioni presentate a corredo delle richiesta di finanziamento devono essere sottoscritte digitalmente, si è verificato che alcune aziende interessate alla partecipazione ad iniziative presentate direttamente da organismi di formazione accreditati non dispongano di dispositivi per la firma digitale, si richiede, al fine di promuovere la partecipazione di tutte le imprese, se sia possibile procedere all'inoltro delle dichiarazioni rese da tali aziende con altra modalità.

Risposta:

Come da intese con l'Autorità di Gestione, pur confermando che per il deposito del progetto e della richiesta di finanziamento è necessario che l'impresa/organismo di formazione proponente l'intervento sia in possesso della firma digitale, si comunica che i documenti che invece sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese che aderiscono al progetto non essendone però proponenti possono non essere firmati digitalmente nel caso in cui l'impresa non sia dotata della firma digitale.

Nel caso di documenti non firmati digitalmente è pertanto necessario, ai fini della validità della documentazione, scansionare i documenti sottoscritti in originale e copia del documento di identità del dichiarante ed allegare la scansione in SISPREG2014.

L'originale della documentazione dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto proponente per eventuali verifiche.

Questa modalità di presentazione dei documenti sarà recepita in un prossimo atto di modifica ed integrazione dell'Avviso che verrà predisposto dalla Struttura competente, al fine di contemplare tutte le casistiche possibili e massimizzare la ricaduta delle opportunità formative messe a disposizione.

PRECISAZIONI su Documentazione a corredo della richiesta di finanziamento (24/03/2017)

Domanda:

Qual è la documentazione da produrre a corredo della richiesta di finanziamento? Da chi deve essere prodotta?

Risposta:

La documentazione da produrre è indicata all'art. 10 dell'Avviso.

In particolare **per tutti i progetti** il SOGGETTO PROPONENTE deve produrre e consegnare la documentazione indicata al **comma 4** - punti 1), 2), 3), 4) e 5): la documentazione dovrà riferirsi **esclusivamente al soggetto proponente**. In caso di progetti aziendali o interaziendali presentati da Organismi di formazione accreditati per conto di altre imprese, questa documentazione NON dovrà essere presentata per le imprese partecipanti al progetto.

Per i progetti aziendali alla documentazione di cui sopra dovrà essere aggiunta anche la dichiarazione di cui al <u>comma 5</u> dell'art. 10. Nel caso di progetti presentati da Organismi di formazione accreditati per conto di imprese la dichiarazione dovrà essere prodotta esclusivamente dall'impresa beneficiaria della formazione.

Per i progetti interaziendali, ciascuna impresa che usufruisce della formazione dovrà consegnare ESCLUSIVAMENTE la dichiarazione di cui al <u>comma 6</u> (come detto sopra la documentazione indicata al comma 4 è di esclusiva pertinenza del soggetto proponente).

Esenzione da imposta di bollo (24/03/2017)

Domanda:

Come si deve procedere nel caso in cui il soggetto proponente sia esentato dal bollo?

Risposta:

Nel caso in cui l'ente proponente sia esentato dall'uso del bollo dovrà produrre un'autodichiarazione attestante il titolo di esenzione, da allegare alla richiesta di finanziamento.

Vincoli numerici dei partecipanti (30/03/2017)

Domanda:

Con riferimento a quanto riportato nelle schede azione dell'Avviso e in particolare alla sezione vincoli di progettazione/attuazione, dove si può trovare la seguente frase:

"I progetti presentati potranno prevedere al loro interno più corsi.

La durata minima dei corsi dovrà essere di 16 ore. La durata massima sarà di 300 ore.

 (\dots)

I progetti dovranno rivolgersi ad un minimo di 2 e ad un massimo di 25 allievi."

si richiede se il vincolo relativo al numero di partecipanti sia da intendersi riferito al progetto nel suo complesso ovvero al singolo corso previsto all'interno del progetto.

Risposta:

Si segnala che, come indicato anche per i vincoli di durata e in coerenza con l'applicazione di UCS diverse a seconda della numerosità del singolo gruppo classe previsto in ciascun corso, anche per il numero di partecipanti il riferimento è da intendersi per singolo corso previsto nell'ambito del progetto complessivo e l'espressione "I progetti dovranno rivolgersi ad un minimo di 2 e ad un massimo di 25 allievi" sarà pertanto rettificata in un prossimo atto di modifica e integrazione dell'Avviso che verrà predisposto dalla Struttura competente, al fine di contemplare tutte le casistiche possibili e massimizzare la ricaduta delle opportunità formative messe a disposizione.